



DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA STELLA PER I PORTI OLBIA, GOLFO ARANCI E COCCIANI - CUP B34C23001040001 - CIG B8954F62CB

Decreto di avvio della procedura n. 338 del 18/10/2025

IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA:

€ 811.191,46 di cui:

- **770.000,00** per lavori, compresa manodopera (€ 158.129,32);
- **€ 31.191,46** per onorario professionale per la progettazione esecutiva, comprensivo di spese e oneri accessori;
- **€ 10.000,00** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

CPV: 45454000-4

CIG: B8954F62CB

RUP: Ing. Alessandra Salvato



1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2	DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3	IDENTIFICAZIONE	8
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1	DOCUMENTI DI GARA	8
2.2	CHIARIMENTI	9
2.3	COMUNICAZIONI	10
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1	DURATA	12
3.2	REVISIONE PREZZI	13
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE	15
5.1	ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE:	17
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1	REQUISITI PROGETTAZIONE	17
i.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)	17
ii.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice)	19
iii.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice)	19
6.2	REQUISITI ESECUZIONE LAVORI	21
i.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)	21
ii.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA	21
6.3	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	22
6.4	INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	23
7	AVVALIMENTO (ART. 104 DEL CODICE)	24
8	SUBAPPALTO	26
9	CLAUSOLA SOCIALE	27
10	GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	28
11	SOPRALLUOGO	31
12	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	32



13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	32
14. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	32
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	33
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
16.1 E-DGUE - DOCUMENTO DI PROCEDURA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO	35
16.2 ISTANZA E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL EDGUE	35
16.3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI	38
16.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 N. 14/2019	39
17 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	39
18 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	40
19 DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA TUTELE CCNL	41
20 OFFERTA TECNICA E CRITERI MOTIVAZIONALI	41
21 OFFERTA ECONOMICA	45
22 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO	46
23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	49
24 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	49
25 COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 93 DEL CODICE)	49
26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	50
27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (ART. 110 DEL CODICE)	50
28 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	51
29 STIPULA DEL CONTRATTO	52
30 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (ART. 102 DEL CODICE)	52
31 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	52
32. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE)	53
33. PAGAMENTI	53
33.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	53
33.2. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
33.3 PAGAMENTI IN ACCONTO	54
33.4 PAGAMENTI A SALDO	55
35. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA	55
36. PENALI	57
37. PREMIO DI ACCELERAZIONE	58
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	58



39. CODICE DI COMPORTAMENTO	59
40. ACCESSO AGLI ATTI.....	59
41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	59
42. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	59



PREMESSE

con decreto del Commissario Straordinario n. 338 del 08/10/2025 l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito denominata "AdSP") ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto integrato (ex art. 44 del Codice) relativo all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e realizzazione della centrale operativa stella per i porti Olbia, Golfo Aranci e Cocciani - CUP B34C23001040001.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo le disposizioni di cui all'art. 108, comma 1 del D. lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice"): la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://albi.adspmaredisardegna.it>;

La durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

il luogo di svolgimento è il Porto di Olbia Isola Bianca (codice NUTS: ITG2D);

CPV 45454000-4

Il soggetto aggiudicatore è: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP) – Molo Dogana, 09123, Cagliari - pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.

Il Bando di gara è stato trasmesso in data 09.10.2025 all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea e pubblicato in data 13.10.2025 sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo:

<http://www.adspmaredisardegna.it>.

CIG: B8954F62CB

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Alessandra Salvato (salvato@adspmaredisardegna.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Le procedure per la registrazione, per la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma telematica su cui si svolgerà la procedura, sono indicate nei manuali tecnici disponibili sul portale <https://albi.adspmaredisardegna.it>. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il supporto tecnico raggiungibile dal link:

<https://albi.adspmaredisardegna.it/helpdesk>



In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Si evidenzia che ai fini della partecipazione non è necessario effettuare la “Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione”.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni ivi presenti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima



partecipazione, l'AdSP può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);



- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è necessario accedere alla Piattaforma al seguente link:

<https://albi.adspmaredisardegna.it>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) disciplinare di gara
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- d) documento di gara unico europeo in formato elettronico (eDGUE)
- e) istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al eDGUE (lavori)
- f) istanza di partecipazione (progettisti)
- g) dichiarazione integrativa al eDGUE (progettisti)
- h) dichiarazione impegno raggruppamenti (lavori)
- i) dichiarazione impegno raggruppamenti (progettisti)
- j) dichiarazione per consorziate esecutrici
- k) dichiarazione avvalimento per ausiliaria (lavori)
- l) dichiarazione avvalimento per ausiliaria (progettisti)
- m) dichiarazione di equivalenza tutele CCNL



- n) informativa negoziale relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” (*N.B: il presente documento dovrà essere sottoscritto e inserito nel fascicolo virtuale FVOE 2.0*);
- o) elaborati di progetto
- p) All. A Offerta tecnica – sub criterio A1
- q) All. A Offerta tecnica – sub criterio A2
- r) All. A Offerta tecnica – sub criterio A3
- s) All. B Offerta tecnica
- t) All. C Offerta tecnica –
- u) Offerta economica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’AdSP nella sezione “Albi e gare telematiche” dell’Albo Pretorio e sulla Piattaforma telematica al seguente link:

<https://albi.adspmaredisardegna.it>.

Il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento è disponibile al seguente link:

<https://www.adspmaredisardegna.it/download/lavori-di-realizzazione-centrale-operativa-stella-per-i-porti-olbia-golfo-aranci-e-cocciani-cup-b34c23001040001/>

Password: moaYmlyl

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08.11.2025**, da inoltrare attraverso la Piattaforma nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del quesito, in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si precisa che verranno presi in considerazione esclusivamente i quesiti richiesti all’interno dell’area riservata alla specifica procedura e non quelli inviati utilizzando la messaggistica generica.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.



2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta, mediante l'utilizzo del domicilio digitale (**pec**), che dovrà corrispondere allo stesso indirizzo utilizzato in sede di registrazione della Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione di una centrale operativa regionale per i controlli di sicurezza nei porti di Olbia e Golfo Aranci di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna CODICE CUP B34C23001040001 – CIG B8954F62CB, in conformità ai CAM di cui al Capitolo 2.3 "Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico" del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022.

La struttura in progetto verrà realizzata al piano terra dell'edificio della stazione marittima del porto di Olbia in un'area che attualmente ospita una sala convegni a servizio della struttura portuale. L'accesso a tale area avverrà per mezzo dei percorsi interni esistenti nell'area sterile (area del porto ad alta sicurezza delimitata e con accesso limitato e controllato, ad essa si accede attraverso dei varchi sottoposti a controllo da personale addetto alla sicurezza con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza). Nella zona oggetto di intervento verrà realizzata la nuova centrale operativa, progettata secondo gli standard di sicurezza di cui alla Norma UNI CEI EN 50518:2020 la cui funzione sarà quella della gestione dei controlli di security finalizzati a garantire la sicurezza delle navi e degli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali, le cui misure sono contenute nel Programma nazionale di sicurezza marittima e recepite nei Piani di sicurezza degli impianti portuali delle diverse sedi di competenza dell'Ente. Adiacente alla nuova centrale operativa verrà realizzata l'area uffici all'interno della quale verranno ospitati gli uffici della sezione security del porto di Olbia.

Sono compresi nell'appalto:

- la redazione della progettazione esecutiva in coerenza al progetto di fattibilità tecnico- economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del Codice e dell'art. 22 dell'allegato I.7 al Codice;



- l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e prestazionali previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati ed offerte in sede di gara.

Suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice.

La mancata suddivisione in lotti è motivata dall'oggetto della prestazione richiesta, ossia la progettazione e l'esecuzione dei lavori, che è unitaria e raggiunge la propria funzionalità esclusivamente al completamento di tutte le prestazioni previste dalla presente procedura. La tipologia dei lavori rende, inoltre, necessario avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento. Al contrario, la suddivisione in più lotti comporterebbe la necessità di un coordinamento dei diversi operatori economici, che potrebbe seriamente pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Importo dell'appalto:

L'importo complessivo dell'appalto (comprendente lavori, onorari e spese di progettazione, oltre oneri della sicurezza) ammonta ad € **811.191,46**, così suddiviso:

- € **801.191,46** di cui € **770.000,00** per lavori, compresa manodopera (€ 158.129,32), ed € **31.191,46** per onorario professionale per la progettazione esecutiva, comprensivo di spese e oneri accessori;
- € **10.000,00** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
e si articola in:

a) Progettazione esecutiva

Gli oneri per la progettazione esecutiva, determinati sulla base dei criteri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii., ammontano a € **31.191,46** di cui € 23.993,43 per il compenso delle prestazioni professionali ed € 7.198,03 per spese e oneri previdenziali.

I lavori da progettare, di importo complessivo pari ad € **780.000,00**, di cui € **10.000,00** per oneri per la sicurezza, appartengono alle seguenti categorie d'opera e identificativi delle opere (ID Opere) di cui al DM 17/06/2016:

Categorie lavori	ID opere (D.M. 17/2016)	Importo dei lavori e oneri sicurezza (€)
OG1	E.20	467.032,31
OS28	IA.02	89.588,57
OS30	IA.03	223.379,13



	TOTALE	780.000,01
--	---------------	-------------------

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi e per gli effetti dell'art.108, comma 9, del Codice e dell'art. 26, c. 3-bis, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si attesta che **i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza e i costi della manodopera** sono valutati pari a euro 0 (zero).

b) Lavori

L'importo dei lavori è pari ad € **780.000,00**, di cui € **10.000,00** per oneri connessi all'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura, ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'allegato I.7 al Codice, in quanto rientrano nell'oggetto dell'appalto alcune lavorazioni per le quali in fase di progettazione, **risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.**

Il prezzo a corpo offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio; per le voci a misura, l'importo contrattuale potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, che, pertanto, potranno essere subappaltate al di sotto del limite del 50%.

I costi della manodopera, stimati in € 158.129,32, individuati come disposto all'art. 41, comma 13, del Codice, sono stati calcolati sulla base del CCNL di riferimento.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il vigente **CCNL Edilizia e Industria** per le opere edili identificato con il codice F 012..

NB: Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2026 l'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato e il relativo codice identificativo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'AdSP, in conformità all'art. 4 dell'Allegato I.01.

3.1 DURATA

Il tempo massimo previsto per l'espletamento dell'appalto è così determinato:

- **Progettazione esecutiva**, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari che l'Appaltatore ritenesse necessario eseguire con oneri a proprio carico, deve essere consegnata all'AdSP **entro 45 giorni**, naturali e consecutivi a far data dal ricevimento dell'ordine di servizio disposto dal RUP.



Fermo restando quanto disposto dall'allegato I.7 al Codice, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara, il progettista dovrà, altresì, se ritiene opportuno, consultare il soggetto titolare del progetto di fattibilità tecnico economica e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

- **Esecuzione dei lavori:** l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo, come previsto all'art. 44, comma 5 del Codice; il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **162 giorni** naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma, di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 del Codice, del progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

L'AdSP si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.50, comma 6, del Codice.

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice, è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo complessivo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle lavorazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater ovvero secondo le modalità indicate dall'Allegato II.2 - bis.

A tal fine si riporta il prospetto relativo alla determinazione dell'indice sintetico di progetto (Is) di cui all'art. 4 dell'allegato II.2bis al Codice - Tab. A1.

TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)			
codice	DESCRIZIONE	IMPORTO	PESO
TOL. 1	Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali		
TOL. 14	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione		
TOL. 15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori		

Poiché il PFTE è stato approvato nel 2023 e, pertanto, in data precedente al correttivo al codice degli appalti, non sono stati individuati dal progettista gli importi ed il relativo peso.



Trattandosi di un appalto integrato, l'individuazione esatta dell'importo ed il relativo peso è demandata alla fase esecutiva che verrà confermata in sede di verifica del progetto.

L'AdSP provvederà a verificare con cadenza mensile l'andamento degli indici e all'emissione di ogni SAL verrà calcolato l'indice medio al fine di verificare se sia stata superata, in aumento o in diminuzione, la soglia percentuale del 3%.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5 del codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni degli artt. 65 e 66 del Codice e dell'Allegato II.12.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 comma 3 del Codice, gli operatori economici, per partecipare alla procedura, devono alternativamente:

- possedere i requisiti prescritti per i progettisti;
- avvalersi, ai sensi dell'art. 104 del Codice, di progettisti qualificati, da indicare in sede di offerta;
- affidare a professionisti esterni qualificati, da indicare in sede di offerta;
- associarsi in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione. I requisiti prescritti per i progettisti sono stabiliti nella **Parte V** (artt. 34-40) dell'allegato **II.12** al Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 che non eseguono le prestazioni con la propria struttura ma tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e 66, comma 1, lettera g), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;



- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e all'articolo 66, comma 1, lett. g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).



Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui 65, comma 2, lett. d) del Codice e 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (art. 96, comma 6 del Codice).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'AdSP.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'AdSP. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti

concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'AdSP ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 96 comma 7 del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE:

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici dovranno presentare, pena l'esclusione dalla gara:

- una dichiarazione con la quale si impegnano, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, a formare il personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), in materia di procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri (criterio "3.1.1 Personale di cantiere" del DM 23/06/2022 – CAM Edilizia);
- una dichiarazione con la quale si impegnano ad impiegare macchine operatrici a basse emissioni; se le macchine impiegano motori termici, questi dovranno essere di "fase III A" minimo (criteri "3.1.2 Macchine operatrici" " del DM 23/06/2022 – CAM Edilizia).

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice sono altresì esclusi dalla gara:

- gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, d.lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, i quali, in relazione ad una differente procedura di gara non hanno adempiuto negli ultimi 12 mesi all'obbligo di cui al comma 2, dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'AdSP e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

6.1 REQUISITI PROGETTAZIONE

i. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:



1. **possesso di regolare attestazione di qualificazione SOA**, come disciplinato dall'allegato II.12 al Codice, da cui risulta che l'operatore economico è **qualificato**, oltre che all'esecuzione dei lavori, anche alla **progettazione** dei lavori offerti in sede di gara;
2. iscrizione agli appositi **albi professionali** previsti per l'esercizio della professione;

oppure

3. nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA che lo qualifichi anche per la progettazione, deve indicare o associare in raggruppamento temporaneo, o avvalersi attraverso l'istituto dell'avvalimento di un operatore economico che sia in possesso dei **requisiti di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice**, così come adeguatamente indicati nel modello "**Dichiarazione integrativa al eDGUE (Progettisti)**";
4. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 66 del Codice, l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con l'indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della parte V dell'all. II.12 al Codice.

Per l'espletamento dell'incarico è richiesta la professionalità di un **Ingegnere o Architetto** in possesso dei requisiti di cui ai seguenti paragrafi ii) e iii) e in possesso dell'abilitazione di **Coordinatore sulla Sicurezza** di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008

Tali requisiti possono essere soddisfatti anche se, nel complesso, in capo a più soggetti che dovranno costituirsi in RTI. In tal caso, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante al concorrente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui ai modelli allegati, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.



ii. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice)

- a) **Fatturato globale** per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara (2020,2021,2022,2023 e 2024), almeno pari a € **60.000,00**

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota di deposito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

iii. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice)

- a) **Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni** antecedenti la data di indizione della presente procedura (dal 08.10.2015 al 08.10.2025), di incarichi di progettazione definitiva e/o esecutiva (così come definita in previgenza del Codice) o della progettazione di un progetto di fattibilità tecnico economica e/o esecutiva (così come definita dal Codice), riferibili ad ognuna delle seguenti categorie d'opera ed identificativi delle opere (ID Opere) di cui al DM 17/06/2016, per i relativi importi dei lavori indicati nella seguente tabella:

Categorie lavori	Categorie progettazione	Importo dei lavori e oneri sicurezza (€)
OG1	E.20	467.032,31
OS28	IA.02	89.588,57



OS30	IA.03	223.379,13
	TOTALE	780.000,01

Nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Saranno considerate adeguate e sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di progettazione richiesti anche le attività accessorie *“quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici”*, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE;
- l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante contratto di conferimento dell'incarico.

Saranno considerati i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo del periodo di esecuzione e del riferimento alle categorie d'opera progettate;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In ogni caso, e a prescindere dalla tipologia di committenza, nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra, cui si riferiscono i servizi svolti, devono intendersi al netto di IVA.



6.2 REQUISITI ESECUZIONE LAVORI

i. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'AdSP tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ii. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA

Attestazione SOA per le categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4 del Codice è dimostrato con l'attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

I lavori ricompresi nell'appalto appartengono alle seguenti categorie:

CATEGORIA	IMPORTO (€)	CLASSIFICA SOA	INCIDENZA %
OG1	467.032,31	II	59,87
OS28	89.588,57	-	11,49
OS30	223.379,13	I	28,64
TOT	780.000,01		100,00

I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG 1**.

Tuttavia, poiché nell'appalto rientrano lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (impianti), ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e degli articoli 31, comma 7 e 40, comma 2, lettera f) punto 9), dell'Allegato I.7, tali lavori dovranno essere svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Pertanto sia per poter partecipare alla presente procedura di gara sia per eseguire i lavori è necessario essere in possesso della SOA OG1 classifica II, SOA OS 30 classifica I e aver svolto lavori di pari importo rientranti nella categoria OS 28.

Le categorie OS 28 e OS 30 non sono subappaltabili, tantomeno possono essere oggetto di avvalimento.



I lavori relativi all'installazione degli impianti rientranti nelle suddette categorie ed elencati all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g) del D.M. 37/2008 dovranno essere eseguiti da installatori aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 3 e 4 del medesimo decreto.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

REQUISITI PROGETTAZIONE:

- **Requisiti di idoneità professionale:** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice.
Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto da tutti i professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- **Requisiti di capacità economico finanziaria:** il fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, in base alla propria tipologia.
- **Requisiti di capacità tecnico-professionale:** il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

REQUISITI ESECUZIONE LAVORI:

- **Requisiti di idoneità professionale:** devono essere posseduti:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- **Requisiti di capacità tecnico e finanziaria:** fermo il principio in base al quale la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna (art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023), il requisito di capacità tecnica finanziaria, relativo al possesso dell'attestazione SOA, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio nel suo complesso. Si precisa che



L'esecutore deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del succitato comma 2 dell'art. 30.

Ai sensi degli artt. 68, comma 12, del Codice e art. 30, comma 4, del succitato allegato II.12, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di capacità tecnica finanziaria, relativi al possesso dell'attestazione SOA, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d) del Codice e 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di ordine speciale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice:

- **Requisiti di idoneità professionale**

- a) I requisiti di cui all'Allegato II.12 Parte V devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato Allegato.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto **dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici**.
- c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.



- d) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:** sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

ConSORZI stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice:

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per **i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d)**:

- a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

7 AVVALIMENTO (art. 104 del Codice)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6, ad eccezione dei requisiti SOA riferiti alle categorie OS28 e OS30.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Posto che il contratto di avvalimento può essere concluso esclusivamente per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Non è consentito l'avvalimento per le categorie OS28 e OS30.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario progettista per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, solo se l'ausiliario esegue direttamente le prestazioni per cui tale requisito è richiesto. In tal caso l'ausiliario agisce come subappaltatore. Nell'ipotesi di RTI/consorzio/GEIE, qualora tale requisito non sia posseduto da uno dei componenti il raggruppamento/consorzio/GEIE, questo potrà avvalersi di impresa ausiliaria che sia in possesso della certificazione, a condizione che essa sia esterna al raggruppamento/consorzio/GEIE e che esegua direttamente la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 comma 3 del Codice (vedi anche Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6271/2021) L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'AdSP, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione da inserire all'interno della busta amministrativa:

- a. le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di cui all'art. 100 per i servizi e le forniture, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'AdSP.
- b. il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, specificando che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.

In caso di avvalimento premiale, l'operatore economico inserisce:

- c. all'interno della busta amministrativa, le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di cui all'art. 100 per i servizi e le forniture, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'AdSP;
- d. all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, il contratto di avvalimento.

Le modalità di inserimento sopra descritte dovranno essere rispettate anche nel caso di “**doppio avvalimento**”, ossia quando l'operatore economico intenda avvalersi dei requisiti di altro soggetto sia ai fini della partecipazione alla procedura sia per migliorare la propria offerta.

In tale ipotesi, pertanto, dovranno essere prodotti due distinti contratti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (art. 101, comma 1, lettera a) del Codice).

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'AdSP. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (art. 104, comma 6, del Codice).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'AdSP procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 5 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente (art. 104, comma 5, del Codice).

8 SUBAPPALTO

Lavori

È ammesso il subappalto con le modalità di cui all'art. 119 del Codice esclusivamente per la categoria prevalente OG1.

Ai sensi di tale disposizione, non può essere affidata in subappalto l'**integrale** esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. **In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.** In ogni caso, le prestazioni eventualmente oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e, in particolare, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'AdSP dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.



Le clausole di revisione prezzi troveranno applicazione, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 119 del Codice, anche nei riguardi dei subappaltatori. A tal fine, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis.

Progettazione

In considerazione della natura specialistica delle prestazioni tecniche in oggetto, che dovranno essere espletate da specifiche figure professionali con adeguate competenze e professionalità, già indicate nominativamente in sede di presentazione dell'offerta e personalmente responsabili, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non è ammesso il ricorso al subappalto, salvo il caso in cui l'ausiliario agisca quale subappaltatore, svolgendo direttamente l'attività oggetto di avvalimento (art. 104, comma 3 del Codice).

9 CLAUSOLA SOCIALE

Si applica l'art. 57 del Codice e dell'allegato II.3 al Codice.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, devono produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, d.lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione dell'obbligo determina, oltre all'applicazione delle penali meglio individuate all'art. 40 del presente Disciplinare, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento, ai sensi di quanto disposto dal comma 6, art. 1, del suddetto allegato al codice.



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, **comma 3** dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, si impegnano a presentare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1, **comma 4** e **comma 7**, dell'allegato II.3 al Codice **il concorrente si impegna a riservare, in caso di aggiudicazione del contratto ed in caso di necessità di nuove assunzioni**, una quota pari al 10% di occupazione giovanile e femminile.

Si precisa, inoltre, che è stata richiesta una quota inferiore al 30% di occupazione giovanile e femminile in quanto, si è tenuto conto della specificità degli incarichi che devono essere affidati, dell'importanza che gli stessi rivestono anche ai fini del buon andamento dei lavori e dell'importante sforzo fisico richiesto. Si ritiene, inoltre, che debba essere privilegiata l'esperienza, la competenza e la capacità professionale.

Si specifica che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice, verranno applicate penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto come meglio specificato all'art. 40 del presente Disciplinare.

10 GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara. **Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- e. la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IT04T0101504800000070138363 intestato all'AdSP;
- f. la fideiussione può essere rilasciata:
 - g. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - h. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID .

La succitata garanzia può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP (art. 117, comma 12, del Codice).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (AdSP);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'AdSP;



4. la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP per l'eventuale indebito arricchimento (art 106, comma 9, e art. 117, comma 12, del Codice)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10 %, cumulabile con la riduzione di cui al punto a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 del codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati tra quelli di cui all'allegato II.13 del codice: SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione le certificazioni possedute e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art 106 comma 7 del Codice); la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **non è obbligatorio**. L'AdSP mette a disposizione dei partecipanti per via telematica tutta la documentazione tecnica e il materiale informativo utili alla predisposizione delle offerte.

I concorrenti potranno, ove lo ritengano necessario al fine di acquisire elementi utili alla formulazione delle offerte, effettuare sopralluogo su base volontaria.

A tal fine i concorrenti dovranno contattare, entro e non oltre il 07.11.2025, l'Ing. Alessandra Salvato al numero 070/679531 o per e-mail all'indirizzo salvato@adspmaredisardegna.it.

Apposita attestazione di avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dal RUP o da persona da esso incaricata.

Qualunque richiesta successiva alle scadenze stabilite non sarà presa in considerazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'AdSP non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.



In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC del 30 dicembre 2024, n. 598 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del 18.11.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

14. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel giorno e nell'ora stabiliti il RUP, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Commissione a tal fine istituita, darà avvio alle operazioni di gara che si terranno esclusivamente in modalità telematica.

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- **Documentazione amministrativa**
- **Offerta tecnica**



- Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'AdSP considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. **La documentazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma**, raggiungibile al seguente <https://albi.adspmaredisardegna.it/>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'AdSP entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, l'AdSP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'AdSP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'AdSP può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. Resta inteso che i chiarimenti resi non possano modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- 1) eDGUE;
- 2) istanza e dichiarazione integrativa al eDGUE (lavori)
- 3) istanza (progettisti)
- 4) dichiarazione integrativa al eDGUE (progettisti)
- 5) (eventuale) dichiarazione avvalimento per ausiliaria (lavori)
- 6) (eventuale) dichiarazione avvalimento per ausiliaria (progettisti)
- 7) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 8) (eventuale) procura;



- 9) garanzia provvisoria;
- 10) contributo ANAC;
- 11) (eventuale) Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL;
- 12) informativa negoziale relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”; (*N.B: il presente documento dovrà essere sottoscritto e inserito nel fascicolo virtuale FVOE 2.0*)
- 13) eventuale ulteriore documentazione integrativa.

16.1 E-DGUE - Documento di Procedura Unico Europeo in formato elettronico

Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico dovrà essere presentato elettronicamente seguendo la procedura illustrata nel manuale messo a disposizione, dopo aver effettuato l’accesso al portale, nella apposita sezione dei manuali. In tale sezione è presente la guida aggiornata con la procedura da seguire per la compilazione dell'EDGUE.

16.2 ISTANZA E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL EDGUE

La dichiarazione è redatta secondo il modello allegato alla presente procedura.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.**

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.**

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza di **tutte le altre cause di esclusione** sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le eventuali **misure di self-cleaning** adottate, oppure dimostra l’impossibilità di aver potuto adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. In tal caso si impegna



sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice comunicandole tempestivamente all'AdSP.

Qualora la causa di esclusione si verificasse dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico si impegna alla adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente all'AdSP (art 96. Comma 4 del Codice).

Se l'operatore economico omette di comunicare all'AdSP la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'AdSP ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella **istanza e dichiarazione integrativa al eDGUE (lavori)** il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2025-2027 – e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;



- le eventuali parti dell’offerta coperte da riservatezza da segretare, argomentando in modo congruo le relative ragioni;
- che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione si è tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di impegnarsi, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, a formare il personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), in materia di procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri (criterio "3.1.1 Personale di cantiere" del DM 23/06/2022 – CAM Edilizia);
- di impegnarsi a impiegare macchine operatrici a basse emissioni; se le macchine impiegano motori termici, questi dovranno essere di "fase III A" minimo (criteri "3.1.2 Macchine operatrici" " del DM 23/06/2022 – CAM Edilizia);
- di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti all’allegato II.3 al Codice;
- il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all’AdSP la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice.

Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva è tenuto a compilare il modello denominato **“Dichiarazione integrativa al eDGUE (progettisti)”**, nel quale, oltre agli elementi già indicati al punto precedente, dovrà specificare:



- il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico di cui al precedente punto 6.1 indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale.

In caso di raggruppamento con l'impresa concorrente, l'incaricato della progettazione esecutiva dovrà presentare e sottoscrivere, oltre alla “Dichiarazione integrativa al eDGUE (progettisti)”, anche il modello denominato “**Istanza di partecipazione (progettisti)**”.

Nel caso in cui l'incaricato della progettazione esecutiva sia costituito da un **Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)**, la suddetta istanza dovrà essere presentata e sottoscritta esclusivamente dal professionista capogruppo.

16.3 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) e art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;



- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 n. 14/2019

Nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e presenta, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, l. fall., una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

NB: la relazione deve essere aggiunta all'autorizzazione, quale requisito ulteriore richiesto per partecipare alla gara (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966; TAR Toscana sez. III, n. 286/2023; si v. anche quanto prescritto dall'art. 95 Codice della crisi d'impresa)

17 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento per l'ausiliaria compilata sul modello **“Dichiarazione avvalimento per ausiliaria (progettisti)”**
2. la dichiarazione di avvalimento per l'ausiliaria compilata sul modello **“Dichiarazione avvalimento per ausiliaria (lavori)”**
3. il **contratto di avvalimento**.



18 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, indicante la quota percentuale di partecipazione di ciascun operatore economico;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché la quota percentuale di partecipazione spettante a ciascun operatore economico (se di pertinenza);
 - c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19 DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA TUTELE CCNL

Qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2026, l'operatore economico indichi nella propria offerta un differente contratto collettivo rispetto a quello indicato dall'AdSP, in conformità all'art. 4 dell'Allegato I.01, dovrà compilare e allegare il modello "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL".

20 OFFERTA TECNICA E CRITERI MOTIVAZIONALI

Il plico contenente la documentazione tecnica dovrà essere inserito, pena l'esclusione, nel sistema telematico. La documentazione minima per l'ammissibilità dell'offerta tecnica è costituita dai seguenti allegati che dovranno essere inseriti nell'apposita busta telematica debitamente compilati e sottoscritti:

ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A1

ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A2

ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A3

ALL.B Offerta tecnica

ALL.C Offerta tecnica

- (in caso di avvalimento premiale) CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascun criterio individuato, dovrà descrivere le caratteristiche di seguito indicate:



CRITERIO A- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

max 45 punti

Sub criterio A1: Gestione e qualificazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori (D) – P.max 10

Con il presente criterio sarà valutata:

- l'adeguatezza della struttura organizzativa che sarà impiegata dall'Appaltatore nella realizzazione dell'intervento (personale operativo, tecnico e amministrativo, compreso il personale dedicato alla gestione di situazioni operative e imprevisti come per es. ferie e malattie, reperibilità e ulteriori coperture, etc...);
- i contenuti professionali e l'esperienza in lavori analoghi del gruppo di lavoro proposto, in termini di numero di addetti, qualifiche e rispettive mansioni.

A tal fine si richiede di allegare un prospetto di sintesi da cui si evinca la composizione della struttura tecnico/amministrativa/operativa evidenziando le pregresse esperienze, i titoli di studio, la formazione/aggiornamento cui è stato sottoposto negli ultimi 3 anni il personale impiegato, con particolare riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e smi).

La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **3 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

La relazione può essere accompagnata da massimo n. 1 tavola grafica formato A3.

Sub criterio A2: Organizzazione del cantiere e delle fasi di lavorazione, modalità di supervisione e monitoraggio delle stesse (D) - P.max 15

Ai fini della valutazione del presente criterio dovrà essere redatta una relazione che descriva le misure di gestione e supervisione del cantiere e le modalità operative che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire la buona riuscita delle lavorazioni con riguardo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, al sistema di gestione e monitoraggio della propria struttura interna, alle modalità che si intendono adottare per le attività di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni e dei tempi di esecuzione, alle procedure per la gestione degli imprevisti e alle concrete modalità di intervento.

La valutazione terrà conto dell'efficacia e della concretezza delle modalità e procedure proposte, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.

La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **5 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non



inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

La relazione può essere accompagnata da massimo n. 1 tavola grafica formato A3.

Sub criterio A3: Gestione ambientale del cantiere (D) - P.max 20

La Commissione valuterà quanto proposto dal concorrente per il contenimento e la riduzione dell'impatto acustico e atmosferico, sulla base delle modalità operative, che si intendono adottare per ottimizzare l'organizzazione del cantiere durante l'esecuzione delle diverse fasi lavorative e dell'adeguatezza dei mezzi/attrezzature di cui si prevede l'utilizzo anche con riferimento agli standard europei.

La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **5 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

CRITERIO B – DURABILITA' DEI MATERIALI

max 25 punti

Verranno prese in considerazione le offerte che prevedono l'utilizzo di materiali che consentono di incrementare la durabilità delle opere civili (infissi, pensiline fotovoltaiche, parapetti, etc...) e/o le eventuali caratteristiche meccaniche delle stesse.

Saranno ammesse migliorie che prevedono il trattamento dei materiali soggetti a corrosione/ usura o altre tecnologie comunque finalizzate alla riduzione dei costi di manutenzione e gestione delle opere.

La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di 5 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

La relazione può essere accompagnata da massimo **2 cartelle** (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, contenenti schede tecniche.



CRITERIO C – SISTEMA MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI - BUILDING AUTOMATION

max 10 punti

Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia nell'edificio, verrà attribuito un punteggio premiante che preveda l'installazione e messa in servizio di un sistema di *building automation* che consenta il monitoraggio e l'efficientamento dei consumi energetici dell'edificio. Verrà dunque premiata la proposta di automazione del controllo, regolazione e gestione degli impianti tecnologici che abbia le caratteristiche di seguito meglio specificate.

Il sistema di automazione offerto dovrà essere in grado di fornire informazioni sull'uso dell'energia nell'edificio con dati in tempo reale, di memorizzare i dati acquisiti e di monitorare, in modo distinto, i principali usi energetici presenti nello stesso (riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione interna ed esterna).

Inoltre, il sistema dovrà consentire di efficientare l'utilizzo degli impianti di climatizzazione, di produzione di acqua calda sanitaria, di illuminazione interna ed esterna e di altri usi elettrici per ogni zona dell'edificio, in considerazione dei fattori climatici e in base alle condizioni di utilizzo della struttura anche in rapporto all'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

La relazione, descrittiva del sistema proposto, dovrà essere contenuta entro il numero massimo di 3 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato. Le schede tecniche non rientrano nel suddetto numero massimo.

NB: le cartelle devono essere redatte, **pena la mancata valutazione del criterio**, nel rispetto delle indicazioni di formattazione previste (tipo e dimensione del carattere, interlinea, margini);

- **non saranno oggetto di valutazione** da parte della Commissione i contenuti dei singoli allegati oltre le pagine massime consentite;
- ciascun allegato dovrà essere firmato digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da procuratore speciale dell'impresa;
- ciascun allegato, **a pena di esclusione**, non dovrà riportare alcun riferimento o menzione, anche indiretta, alle condizioni economiche.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. L'AdSP, a seguito di eventuale accesso agli atti, si riserva la facoltà di richiedere al concorrente una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, inoltre, la facoltà dell'AdSP di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.



21 OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “offerta economica”, dovrà essere inserita nel sistema telematico, a pena di esclusione dalla gara:

- **L’OFFERTA ECONOMICA**, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 21 redatta secondo il Modello “Offerta Economica” e dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara:
 - il **ribasso unico percentuale**, espresso in cifre e in lettere, sulla somma degli importi soggetti a ribasso (**€ 780.917,011**) così determinato:
 - a) **€ 770.000,01** per lavori al netto degli oneri per la sicurezza;
 - b) **€ 10.917,011**, pari al 35% del corrispettivo assoggettabile a ribasso, calcolato ai sensi dell’art 41 comma 15-bis del Codice.
 - Restano esclusi dal ribasso** e quindi da aggiungere all’importo sopra indicato:
 - c) **€ 10.000,00** per oneri connessi all’attuazione delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso.
 - d) **€ 20.274,449** pari al 65% del corrispettivo non soggetto a ribasso, calcolato ai sensi dell’art 41 comma 15-bis del Codice.
 - l’indicazione della stima dei **costi della manodopera** e la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del Codice) ad esclusione di quelli concernenti i servizi di natura intellettuale.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera **comporteranno l’esclusione dell’offerta**.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, il Responsabile Unico del Progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 110, comma 5, lettera d) del Codice e, precisamente, verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13 del Codice e successive modificazioni.

NB: Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Codice l’operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall’AdSP, in conformità all’art. 4 dell’Allegato I.01. In tal caso, l’operatore economico vincitore, prima dell’aggiudicazione della stessa, dovrà fornire all’AdSP la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dall’AdSP con le modalità di cui all’art. 110 del dCodice.

Al fine dell’obbligatoria verifica di cui all’art. 110 del Codice, l’offerta economica dovrà contenere il dettaglio del costo della manodopera come da modello Allegato.

Ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. f) del Codice non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Si precisa inoltre che:



- *il ribasso deve essere espresso, in cifre e in lettere, fino alla terza cifra decimale. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l'AdSP procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;*
- *in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere), prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;*
- *nel caso di concorrenti riuniti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti.*
- *l'importo, corrispondente al ribasso offerto, verrà approssimato al centesimo.*

22 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, previa valutazione di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MAX
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti dalla Commissione giudicatrice, nominata dall'AdSP ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, in conformità allo Schema di disciplinare di gara Bando Tipo n.1/2023 dell'ANAC al paragrafo 18.4 mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore con applicazione della seguente formula:

$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$ dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Tale metodo si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione dei punteggi massimi specificati nella seguente tabella:



		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO <i>Wi</i> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
PARTE TECNICA Max 80 punti	A	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE	45
	A1	Gestione e qualificazione del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori	10 (D)
	A2	Organizzazione del cantiere e delle fasi di lavorazione, modalità di supervisione e monitoraggio delle stesse	15 (D)
	A3	Gestione ambientale del cantiere	20 (D)
	B	DURABILITA' MATERIALI	25
		Durabilità dei materiali	25 (D)
	C	SISTEMA MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI BUILDING AUTOMATION	10
		Sistema di monitoraggio dei consumi energetici - <i>building automation</i>	10 (D)
TOTALE PARTE TECNICA			80
PARTE ECON. Max 20 punti	D	PREZZO	20 (Q)
TOTALE PARTE ECONOMICA			20
TOTALE COMPLESSIVO			100

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sintetizzati nella Tabella sopra riportata.

Nella colonna "Punteggio massimo" sono indicati con la (D) i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice in relazione ad ogni sub criterio;

Ai soli fini dell'attribuzione dei **punteggi discrezionali** del coefficiente relativo a ciascun sub criterio saranno valutati gli aspetti qualitativi come meglio sotto specificati. La valorizzazione dei sub criteri dipenderà dalla valutazione discrezionale espressa dai membri della commissione.

Per ciascun sub criterio, ogni membro della commissione potrà esprimere la valutazione secondo la seguente scala:

Ottimo: 1

Buono: 0,9



Discreto: 0,8

Più che sufficiente: 0,7 Sufficiente/Adeguate: 0,6

Parzialmente adeguato: 0,5

Insufficiente: 0,4 Gravemente insufficiente: 0,3 Scarso: 0,2

Inadeguato: 0,1

Non valutabile: 0

La media delle valutazioni ricevute, moltiplicata il punteggio massimo ottenibile per il relativo sub criterio, darà luogo al punteggio finale decretato dalla commissione per il sub criterio medesimo. Nel calcolo della media la Commissione terrà conto di tre cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del terzo decimale all'unità superiore se il quarto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quarto decimale è inferiore a cinque.

A titolo esemplificativo:

Commissario 1: valutazione 0,8

Commissario 2: valutazione 0,6

Commissario 3: valutazione 1,0

Valutazione media conseguente [ovvero V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno]: 0,8;

Punteggio massimo attribuibile al sub criterio [ovvero W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)]: 10;

Punteggio attribuito al sub criterio dopo la valutazione [ovvero punteggio dell'offerta i-esima $P_i = W_i * V_{ai}$]: $10 * 0,8 = 8$ punti.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Non sono ammessi alla fase successiva di apertura delle buste contenenti l'offerta economica gli operatori economici che non abbiano raggiunto il **punteggio minimo di 50 punti** di valutazione dell'offerta tecnica.

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Con riguardo all'offerta economica i coefficienti V_{ai} della formula $P_i = [W_i * V_{ai}]$ del metodo aggregativo compensatore per il calcolo del punteggio i-esimo sono determinati attraverso la seguente formula:

$V_{ai} = (R_i / R_{max})^\alpha$ dove:

V_{ai} = Coefficiente dell'offerta (a) rispetto al requisito economico (i), variabile tra 0 e 1

R_i = valore del ribasso dell'offerta i-esima

R_{max} = valore del ribasso dell'offerta migliore. α = coefficiente pari a 0,60.

Quando il concorrente a non effettua alcun ribasso R_i assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggior ribasso, V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.



W_i sarà invece il punteggio massimo attribuibile alla componente economica della proposta. Pertanto, la formula $P_i = [W_i * V_{ai}]$ darà luogo al punteggio economico dell'offerta proposta dal concorrente.

23 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 18.11.2025, alle ore 15:30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

24 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, il responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 19.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il RUP, il responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato procede, nella medesima seduta o in una successiva, la cui data verrà comunicata tramite Piattaforma, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al fine della verifica della regolare presentazione delle stesse.

25 COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 93 del Codice)

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

Al termine della valutazione delle offerte verrà comunicata la data e l'ora della seduta pubblica telematica per l'inserimento dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e per l'apertura dell'offerta economica.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, all'inserimento dei punteggi attribuiti e all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare al fine della formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione qualitativa della proposta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'AdSP, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 15 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'AdSP comunica il giorno e l'ora del sorteggio. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti sulla Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria finale.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (art. 110 del Codice)

Attribuiti i punteggi a tutte le offerte tecnico-economiche presentate e stilata la graduatoria provvisoria, la Commissione ai sensi dell'art. 110, del D. Lgs. 36/2023, valuterà la sussistenza dei presupposti per l'avvio del sub procedimento di verifica dell'anomalia e, in caso di esito positivo, informerà di ciò il RUP che verificherà la congruità dell'offerta.



Sono considerate **anormalmente basse** le offerte il cui punteggio relativo sia al prezzo, sia alla somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, non verrà applicata la suddetta procedura. Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, che potrà avvalersi per la suddetta valutazione della Commissione giudicatrice o dell'eventuale struttura di supporto a tal fine nominata, procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa richiedendo al concorrente la presentazione delle spiegazioni relative agli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110 del Codice, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Una volta esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, nei confronti della quale proporrà l'affidamento.

L'AdSP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta tecnico-economica valida (che abbia raggiunto la soglia minima di punteggio prevista) e può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta tecnico-economica risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di offerte tecnico-economiche che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione qualitativa della proposta. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

28 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, previa verifica di cui al punto precedente.

L'AdSP si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta tecnico-economica valida e può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta tecnico-economica risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di offerte tecnico-economiche che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione qualitativa della proposta. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:



- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'AdSP;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

–

29 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'AdSP. Dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, l'AdSP si riserva la facoltà di procedere al nuovo affidamento all'operatore economico successivo in graduatoria secondo le condizioni proposte dallo stesso in sede di gara, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

30 IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (art. 102 del Codice)

Tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 102 del Codice indicando, in sede di gara, le modalità con le quali intende adempiere.

31 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'AdSP:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta



comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE)

Ai sensi dell'art 18 comma 10 e del richiamato allegato I.4 del Codice, il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto è calcolato in proporzione al valore dello stesso.

Resta inteso che, come specificato nella Circolare della Agenzia delle Entrate¹ n. 22/E del 28 luglio 2023, l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto andrà scomputata dal succitato calcolo.

Si precisa che tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche. Pertanto, all'imposta di bollo così come sopra determinata andranno sommati gli altri tributi dovuti per la registrazione nella nuova misura stabilita dal codice dei contratti.

33. PAGAMENTI

33.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, nel caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nella percentuale del 20 per cento.

all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto relativa alla progettazione, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della progettazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del codice dei contratti pubblici, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.



L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

33.2. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:

- un primo acconto, pari al 20,00% entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del servizio;
- saldo finale entro giorni 30 dall'approvazione del progetto.

I pagamenti sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Il DURC non è richiesto se il progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse professionali autonome; in tal caso in luogo è acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e quanto dichiarato non abbia subito variazioni.

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario.

33.3 PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga una cifra non inferiore a € **200.000,00**, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 lettera c) dell'Allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del Codice, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.



I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa emissione di regolare fattura telematica e previa acquisizione della regolarità contributiva e fiscale.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

33.4 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 125, comma 7 del codice dei contratti pubblici. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 29, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice dei contratti pubblici. Fatto salvo l'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

34. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà presentare:



- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La suddetta garanzia dovrà prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP per l'eventuale indebito arricchimento e potrà essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP
- **polizza di assicurazione** per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, con i seguenti massimali:
 - partita 1: importo di contratto;
 - partita 2: € 500.000,00
 - partita 3: € 500.000,00
 - RCT con un massimale di € 1.000.000,00
- **Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale.**
La garanzia è prestata per un massimale del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, compresi oneri per la sicurezza.
La polizza RC professionale per incarichi di progettazione copre **eventuali danni causati a terzi durante la fase di progettazione**, costruzione e utilizzo degli edifici o delle strutture progettate, nonché i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Nel caso in cui il professionista sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le succitate condizioni per lo specifico progetto.

Tali polizze assicurative devono essere conformi allo schema-tipo 2.2 e 2.3 dell'allegato A del Decreto del MISE n. 193/2022.

Ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett.d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, l'AdSP si riserva la facoltà di procedere al nuovo affidamento all'operatore economico successivo in graduatoria secondo le condizioni proposte dallo stesso in sede di gara, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.



35. PENALI

Penali per progettazione esecutiva:

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Si rimanda all'art. 14 del CSd'A.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Penali per esecuzione lavori:

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale. Le penali di cui al periodo precedente saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle suddette penali, si rimanda all'art. 21 del CSd'A.

Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate e defalcate dal SAL successivo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Penali per mancato rispetto impegni CAM:

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 4.1.2., ossia del criterio "3.1.1 Personale di cantiere" del DM 23/06/2022 – CAM Edilizia e del criterio "3.1.2 Macchine operatrici" " del DM 23/06/2022 – CAM Edilizia, comporterà l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino all'adeguamento di dette misure, pena la risoluzione del contratto.

- mancato rispetto clausola sociale: il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.57 del Codice e degli obblighi di cui all'allegato II.3 al Codice, art. 1 commi 2, 3 e 4, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 % dell'importo contrattuale.

Penali per mancato rispetto clausola sociale:



mancato rispetto clausola sociale: il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.57 del codice e degli obblighi di cui all'allegato II.3 al Codice, art. 1 commi 2, 3 e 4, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 % dell'importo contrattuale.

36. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 126, co. 2, del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al punto 3.1 , è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. L'ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo dei lavori secondo i seguenti scaglioni:

- 0,3 % del valore del contratto per ogni giorno di anticipo fino ai 20 giorni prima della scadenza contrattuale.
- 0,5 % del valore del contratto per ogni giorno di anticipo dal 21-esimo giorno e fino ai 30 giorni prima della scadenza contrattuale
- 0,7 % del valore del contratto per ogni giorno di anticipo dal 31-esimo giorno e fino ai 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Il premio è riconosciuto secondo i medesimi parametri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia stato legittimamente prorogato e l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

37. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice nonché dell'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice.



38. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2025 – 2027.

39. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

40. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Cagliari.

41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il RUP

Ing. Alessandra Salvato

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Responsabile dell'Ufficio appalti

Dott.ssa Antonella Pillitu